



LIA GABRI
NOTAIO

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Lia Gabri, Notaio in pisa, iscritto al ruolo del Distretto notarile di Pisa,

d i c h i a r a

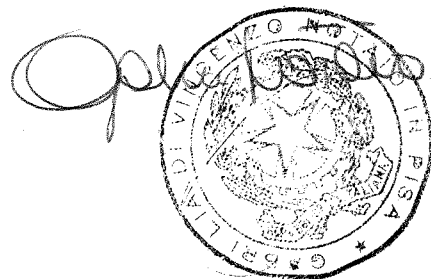
che con verbale ai suoi rogiti in data 22 novembre 2019 n. 14814/9595 rep., in corso di registrazione, l'assemblea degli associati dell'associazione riconosciuta

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione provinciale di Pisa, con sede in Pisa in via Giuseppe Cesare Abba n. 3, codice fiscale 93040660503, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Toscana al n. 1001, iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato in data 7 novembre 2002 al n. 247 e come tale ONLUS di diritto,

HA DELIBERATO

di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale di seguito riprodotto.

Pisa, ventidue novembre duemiladiciannove.

STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DELLA LILT PISA

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

- 1-É costituita l'Associazione provinciale di Pisa di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT Nazionale.
2. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), già iscritta all'albo Regionale dell'Organizzazioni di Volontariato al n. 247 – 07/11/2002.
3. L'Associazione provinciale utilizza nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo ODV o l'espressione per esteso «organizzazione di volontariato».

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in Pisa in Via Cesare Abba, 3.
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa; non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.
4. Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 1, l'Associazione svolge in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) ,b),c),d), g), h) ed i) del Codice del terzo settore e con l'apporto prevalente di volontari associati (art. 32 del CTS).
5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche in relazione alle linee guida in esso richiamate.
6. L'Associazione può svolgere altresì attività diverse da quelle di cui al comma 4, entro i limiti di cui

Manuela Rave

1

è Opilio Rotaro

all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT:

- a) soci ordinari
- b) soci sostenitori
- c) soci benemeriti
- d) soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche nonché le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti, nonché le associazioni non riconosciute a condizione che siano privi dello scopo di lucro. Si osserva quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice del Terzo settore.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto con la LILT nazionale, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale. Nell'istanza l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

8. Il Consiglio Direttivo provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

9. Qualora il Consiglio direttivo provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

2. La perdita della qualifica di socio avviene previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per i casi di cui al comma 2, lett.

c) del presente articolo.

Roma Roma

Opini Roma

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- a) il Consiglio direttivo provinciale (CDP);
- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Presidente provinciale;
- d) l'Organo di controllo o di revisione legale di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del CDP, di cui definisce il numero, e dell'organo di revisione contabile (ai sensi dell'articolo 25, c.1, lettera a del CTS);
- b) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice del Terzo settore;
- c) delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo o di revisione legale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo settore;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o dall'Assemblea medesima.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. È convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali dell'Associazione, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (*pec, e-mail, sms, ecc.*), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di controllo o di revisione legale oppure da almeno il 5% dei soci.
5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di controllo o di revisione legale stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.
1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del

Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente provinciale e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda convocazione, che si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. Nelle assemblee convocate per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati. Nella seconda convocazione, che si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un ventesimo degli associati.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Sede Centrale della LILT, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo, altresì, il regime delle incompatibilità.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13, comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) alla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente per un numero massimo di due mandati.

Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali, ove costituite.

Ramen Ramen

è Opelu Noto



5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno per deliberare su specifici argomenti.
2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.
2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine, il CDP:
 - a) attua le finalità istituzionali, adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale, provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
 - b) assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN della LILT nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
 - c) approva annualmente la proposta di bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, di cui all'art. 25, c. 1 lettera c del CTS;
 - d) adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT.
 - e) attesta la natura secondaria e strumentale delle attività diverse svolte dall'Associazione, ai

Raver Raver

is Ophi Notario

sensi dell'art. 13, c.6 del CTS;

- f) elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- g) il CDP, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

3. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, debbono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

5. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

6. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

7. il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

8. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo.

Articolo 19

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS.

2. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, è affidato anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato all'art. 31 del Codice per il Terzo settore.

3.L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il

Nanna Nanni

6 *io Opiu Nanni*



Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i rimborsi spese ed i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d) con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo, nel rispetto dell'art. 13 del CTS.

3. L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, i avanzzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

Nanna Nanna

7 *è Opini Lottow*

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore, salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione provinciale si dota, presso la sede amministrativa, di un Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.
4. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale, al verificarsi del presupposto dell'art.14, c.2 del CTS.

Art.26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale, di cui all'art. 15 del CTS.
2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale.
3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.
4. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.
5. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.
6. Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice per il Terzo settore.

Stefano Ranieri

Stefano Ranieri

